

STATUTO

RADIO CLUB LAMEZIA C.B. Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"RADIO CLUB LAMEZIA C.B. ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Lamezia Terme, in Via Delle Rose, la cui variazione di sede all'interno del comune non comporta modifica dello Statuto.

Con atto costitutivo del 25 maggio 1994, per atto notarile, Dott. F. Notaro, è stata stabilita una durata dell'Associazione in anni trenta, che alla scadenza naturale, si provvederà alla proroga.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, anche attraverso la formazione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative sia per gli associati che per i cittadini, l'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 CTS avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e studio delle radioemissioni, ai fini di mutuo soccorso e pubbliche utilità, civico impegno, studio dei problemi tecnologici ad essi connessi, apprendimento di nozioni teoriche e pratiche utili ai fini dell'utilizzazione per mutuo soccorso e civica utilità delle radioemissioni, diffusioni delle conoscenze, delle norme nazionali ed internazionali che disciplinano la materia. In particolare presta attività di Protezione Civile a supporto delle autorità internazionali, nazionali e territoriali tramite la propria struttura operativa.

b) L'Associazione ha lo scopo e attività di protezione civile, ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, con l'insieme di attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni del patrimonio artistico e culturale, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. L'Associazione, in effetti si prefigge lo scopo di garantire l'attività di previsione, prevenzione vigilanza e soccorso cercando di dare il maggior grado possibile di sicurezza in tutti i rischi, non solo quelli straordinari, ma anche in quelli ordinari e quotidiani.

c) Inoltre, si adopera nel provvedere alla "sicurezza globale" dei cittadini rispetto ad ogni tipo di rischio ed intervento diretto, anche con la partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, con l'impiego di volontari a titolo di operatori di sicurezza, per compiti di assistenza all'esodo; instradamento e monitoraggio dell'evento; lotta all'incendio.

ART. 3

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Il patrimonio, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno solare. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio.

ART. 6

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 7

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci tutti coloro che ne faranno domanda ed accettino di rispettare il contenuto del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sono ammessi alla qualità di socio tutti coloro che abbiano ottenuto il benestare del Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 8

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere identificati come appartenenti all'Associazione Radio Club Lamezia C.B. ODV in tutte le situazioni in cui si trovino a svolgere la loro attività;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;
- improntare il loro comportamento a serietà ed impegno;
- usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività.

ART. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato perde la qualifica quando contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- a) per morosità, quando non versa la quota associativa, trascorsi 60 giorni dall'avvenuto sollecito;
- b) per indegnità, per qualsiasi fatto che a parere del Consiglio Direttivo, sia pregiudizievole per l'Associazione.

Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo quanto previsto dal Regolamento associativo in materia, se approvato.

ART. 11

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, da almeno tre mesi.

Ciascun associato ha un voto.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

I soci sono convocati in Assemblee ordinarie dal presidente o dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione presso la sede dell'associazione, ovvero mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata in Lamezia Terme, anche fuori della sede sociale.

ART. 12

Competenze

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per Statuto:

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati (l'assemblea può attribuire tale compito ad altro organo Consiglio direttivo);
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Con la medesima forma dell'Assemblea ordinaria, è convocata ogni volta che il Consiglio lo ritenga opportuno, l'Assemblea Straordinaria, la quale delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e su eventuale scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 13

Costituzione Assemblea

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà associati presenti, in proprio o per delega, e a maggioranza dei voti, e in seconda convocazione a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria delibera, in ogni caso, a maggioranza dei due terzi dei voti.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione dei bilanci e per deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri stessi.

Ciascun socio non può portare più di tre deleghe che devono essere conferite per iscritto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in assenza dal Vice-Presidente. L'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, e se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 14

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendo la ratifica alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice- Presidente ed un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 15

Competenze Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed alle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Esso compila il Regolamento per il buon funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Gli amministratori, per le nomine successive all'istituzione del Registro Unico del terzo Settore, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, per ciascuno di essi, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente,

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti del collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote sociali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale;
- d) proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 19

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione può anche redigere bilancio preventivo da approvare a cura dell'assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

ART. 20

Bilancio sociale e trasparenza

L'associazione, superati i limiti previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione, superato il limite di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 21

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta per iscritto con motivazione valida.

ART. 22

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario con l'esclusione del rimborso spese previsto dal comma 4 art. 17 del CTS.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. i.m.m.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 23

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 24

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

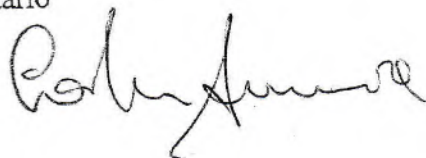
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25

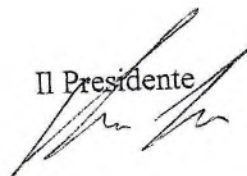
Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e ss. i.m.m (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario



Il Presidente





VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB LAMEZIA C.B. O.D.V.

N. 1/2020

Il Giorno 29 febbraio 2020, alle ore 17.00, presso la sede del CSV in Lamezia Terme, Via Marconi, n. 245, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria, dell'Associazione Radio Club Lamezia C.B. come da avviso reso noto agli associati mediante comunicazione e affissione presso i locali della sede sociale, per discutere e deliberare i seguenti ordini del giorno:

1) Formazione del volontario, la Protezione civile, gli impegni della nostra associazione nel volontariato;

2) Adeguamento statutario.

E' presente il Presidente dell'Associazione, Luigi Ruberto, assumendo anche la qualità di presidente dell'assemblea e nomina quale segretario dell'odierna assemblea Costanza Anania la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e accerta la presenza del numero legale dei soci e dichiara procedersi alla discussione dell'ordine del giorno.

Sul primo punto, si procede ad un chiarimento e a dare spunti necessari per la formazione dei nuovi volontari.

Sul secondo punto, si da motivazione e lettura degli adeguamento dello Statuto societario e, dopo breve discussione, viene approvato all'unanimità dai soci presenti.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche rese necessarie per gli adeguamenti al Codice del Terzo Settore, approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale, al fine di registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate ex art. 82, comma 3, Dlgs 117/2017 "*Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative*".

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente e al vicepresidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Esauriti i punti dell'ordine del giorno, e non avendo altre argomentazioni da sottoporre all'attenzione dei soci, il Presidente, previa lettura e approvazione dei punti indicati, alle ore 19.30 dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario

Il Presidente



REGISTRATO A LAMEZIA TERME IL 16 MAR 2020
N. 216 serie 3 assito Euro #
osenti

IL FUNZIONARIO
RODOLFO CANDIDO

